



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del giudice unico, dott. Stefano Cardinali, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12590/14 R.G., vertente

T R A

COMUNE DI ORISTANO

in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Tommaso Gulli n. 11, [redacted] studio dell'avv. Stefano Cardinali, rappresentato e difeso dall'avv. Sisto Manzi, giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata [redacted] n. 54 [redacted] dell'avv. [redacted], che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con [redacted] giusta procura apposta a margine della comparsa di risposta

CONVENUTA

OGGETTO: intermediazione mobiliare

CONCLUSIONI:



per l'attore: "accertata, per le motivazioni e causali tutte indicate in citazione, la responsabilità della convenuta e previa, ove applicabile, dichiarazione di inefficacia dell'art. 16 del citato contratto inter partes e dunque della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 31 Reg. CONSOB 11522/98, per le motivazioni di cui in narrativa: A) in via principale, dichiarare la nullità di entrambi i contratti di cui in premessa sottoscritti dall'ente con la banca convenuta e precisamente dell'irs con collar n. 1520322 stipulato in data 6/12/05 di capitale nozionale di € 20.234.091,50 e dell'irs con purple collar n.1560452 sottoscritto in data 12/9/06 di capitale nozionale di € 29.511.864,00 per le ragioni indicate al precedente capitolo a) e dunque, A1) ex art. 1325 e 1418 c.c. per mancanza della causa concreta; A2) ex art. 1322, 1343 e 1418 c.c. in quanto contratti atipici non meritevoli di tutela; A3) per violazione di norme imperative di legge e più precisamente: dell'art. 41 L. n. 448/01, del DM MEF n. 389/03, della Circ. MEF del 27/5/04 e quindi ex art. 1418 c.c.; A4) per violazione dell'art. 30 del D.LGS. n. 58/98; B) in via più gradata, accertati e dichiarati l'avvenuto inadempimento contrattuale della banca per non aver diligentemente eseguito la prestazione che le competeva, nonché la violazione degli artt. 21 TUF e 26, 27, 28, 29, 35 e 36 Reg. CONSOB 11522/98, risolvere per grave inadempimento di BNL S.P.A. i contratti per cui è causa; C) in via ulteriormente gradata, per le ragioni indicate in premessa con riferimento alle commissioni implicite non dichiarate in contratto ed alla stessa struttura dei prodotti derivati rilevatisi inadeguati a soddisfare le esigenze di copertura dell'ente, annullare ai sensi e



per gli effetti degli artt. 1427, 1428 e 1429 c.c. i contratti per cui è causa; D) in via subordinata, ove rigettate le richieste di cui ai punti precedenti, condannare la banca convenuta: D1) ex artt. 2033 o 2041 c.c. a restituire al comune di Oristano i costi occulti applicati ai contratti per cui è causa e dunque la somma di € 2.156.193,08 o quella che verrà accertata in corso di causa a seguito di CTU; D2) o alternativamente, accertata la responsabilità precontrattuale della banca convenuta ed il suo comportamento contrario ai canoni di correttezza, diligenza, trasparenza e buona fede, condannarla ex artt. 1337 e 2043 c.c. al risarcimento dei danni causati al comune di Oristano nella misura dei costi occulti applicati agli irs per la somma di € 2.156.193,68 o a quella che verrà accertata in corso di causa a seguito di CTU; E) in ogni caso condannare la banca convenuta ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni subiti dal comune di Oristano per danni di immagine nella misura di € 1.000.000,00; con riferimento alla domanda subordinata avanzata dalla banca convenuta: a) rigettare la richiesta di applicazione degli interessi in base al tasso euribor non essendo previsto e pattuito alcun interesse convenzionale; b) in caso di accoglimento della domanda subordinata avanzata da BNL e dunque di condanna del comune di Oristano alla restituzione dei differenziali positivi incassati e degli up-front, condannare comunque la banca convenuta al pagamento in favore del comune di Oristano dei 'costi occulti' applicati ai contratti così come quantificati nelle allegate relazioni tecnico-finanziarie o nella somma che verrà determinata in corso di causa attraverso CTU che sin da



ora si richiede, importo che comunque non potrà essere inferiore alla somma di € 560.000,00 indicata dalla stessa banca convenuta e che andrà maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto a quello di effettivo pagamento, ferme restando le ulteriori domande risarcitorie avanzate”;

per la convenuta: “in via preliminare di merito, dichiarare la maturata prescrizione delle domande di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale e delle connesse pretese restitutorie per tutti i contratti di cui è causa, nonché della domanda di annullamento; nel merito, rigettare integralmente per infondatezza tutte le domande avversarie; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, disporre comunque la restituzione in favore della BNL di tutti i flussi attivi e gli upfront incassati dal comune di Oristano in relazione ai contratti oggetto di causa, con interessi moratori al tasso euribor 6 mesi o in subordine al tasso legale dalla data di percezione al saldo; in ulteriore subordine, disporre comunque la compensazione tra le somme a qualsiasi titolo dovute dalla banca e quelle dovute dal comune; con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, il comune di Oristano ha convenuto in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. affinché venisse dichiarata la nullità, per una molteplice serie di ragioni analiticamente indicate con riguardo al difetto di causa o alla violazione di norme imperative, di due contratti interest rate swap stipulati in data 6/12/05 e in data 12/9/06 con la banca convenuta, con condanna



della stessa banca al risarcimento dei danni causati alla propria immagine, quantificati in € 1.000.000,00. In via gradatamente subordinata, ha chiesto che venisse accertato l'inadempimento contrattuale della banca con riguardo alle diverse obbligazioni su di essa gravanti in forza della normativa di settore e del codice civile, con conseguente risoluzione dei contratti medesimi; che detti contratti venissero annullati in conseguenza dei costi occulti e delle commissioni implicite che avevano alterato la formazione della propria volontà negoziale e reso inadeguate le operazioni poste in essere rispetto alla finalità di copertura dal rischio relativo agli interessi derivanti dal proprio indebitamento; che la banca venisse condannata alla restituzione dei costi occulti applicati o al risarcimento del danno nella misura corrispondente a titolo di responsabilità precontrattuale o extracontrattuale.

La Banca Nazionale del Lavoro si è costituita eccependo la prescrizione con riguardo alla domanda di annullamento e di quelle fondate sulla propria asserita responsabilità precontrattuale o extracontrattuale, nonché delle conseguenti pretese restitutorie o risarcitorie, e chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti. In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande spiegate dall'attore, ha chiesto che lo stesso venisse condannato alla restituzione di tutti i flussi attivi e degli upfront incassati in esecuzione dei contratti in questione, oltre interessi al tasso euribor 6 mesi o al tasso legale, con compensazione delle somme a qualsiasi titolo da essa convenuta dovute e quelle dovute dal comune.



In sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., il comune di Oristano ha chiesto, per l'ipotesi di accoglimento della domanda subordinata proposta dalla banca, il rigetto della richiesta di applicazione del tasso euribor, la condanna della banca alla restituzione dei differenziali positivi e degli upfront incassati e al pagamento dei costi occulti applicati nel corso del rapporto.

In fase istruttoria è stata esperita una CTU e quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.

Al riguardo, si deve rilevare che la domanda formulata dall'attore in via principale al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dei due contratti IRS stipulati con la banca convenuta appare meritevole di accoglimento sotto il duplice e concorrente profilo del difetto di causa e della violazione di norme imperative.

In proposito, appare opportuno riportare quanto già osservato da questo Tribunale che, in occasione di controversie aventi per oggetto tali tipologie di prodotti finanziari, ha rilevato che i contratti di swap, secondo la definizione maggiormente in uso - adottata, peraltro, dalla Consob in alcune sue delibere - si identificano con quei contratti atipici mediante i quali due parti si accordano per scambiarsi, in base a regole e formule prestabilite, dei flussi finanziari futuri il cui ammontare è determinato in relazione ad un valore sottostante: al termine, il contratto verrà normalmente eseguito mediante il pagamento del differenziale. In base al tipo di parametro o variabile di mercato preso in considerazione per determinare la natura dei flussi di cassa, che genera differenti



combinazioni di contratti, si possono distinguere: *swap* su valute (*currency swap*), *swap* su merci (*commodity swap*); *swap* sul rischio di credito e *swap* su tassi di interesse, quali quelli oggetto di causa.

Per quel che interessa in questa sede, il contratto di *swap* su tassi di interessi - denominato anche *interest rate swap* o *IRS* - si configura allorquando le parti si accordano per scambiarsi i flussi di cassa che hanno natura di interessi, calcolati su un capitale di riferimento di un determinato ammontare (detto capitale "nozionale", che non è oggetto di scambio tra le parti), per tutta la durata del contratto. In altre parole, con tale contratto, le parti si impegnano a versare e a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi (ad esempio, il differenziale tra un tasso fisso ed uno variabile).

Più nel dettaglio, un *interest rate swap* (*IRS*) è un contratto di *swap* in cui i pagamenti sono determinati sulla base di un tasso di interesse (in genere l'Euribor o il Libor). In tale contratto due parti (il cliente e la controparte bancaria) si impegnano a scambiarsi, a date fissate e per un arco temporale prestabilito, somme di denaro, quantificate applicando ad un dato importo di riferimento (detto capitale "nozionale", che non è oggetto di scambio tra le parti), due diverse tipologie di tassi di interesse.

Gli elementi fondamentali di un *IRS*, da definire in sede di stipula dei contratti, sono: 1) la data di stipulazione del contratto (*trade date*); 2) il capitale di riferimento, detto "nozionale" (*notional principal amount*), che non viene scambiato tra le parti, e serve unicamente per il calcolo degli interessi; 3) la data



di inizio (*effective date*), dalla quale cominciano a maturare gli interessi (normalmente due giorni lavorativi dopo la *trade date*); 4) la data di scadenza (*maturity date* o *termination date*) del contratto; 5) le date di pagamento (*payment dates*), e cioè le date in cui vengono scambiati i flussi di interessi; 6) il livello del tasso fisso, pagato da una delle controparti; 7) il tasso variabile di riferimento pagato dall'altra e la relativa data di rilevazione (c.d. *fixing date*). Tale tasso, in genere, è individuato nel tasso interbancario europeo (*Euribor*) o londinese (*Libor - London Interbank Offer Rate*), desumibili dal mercato sulla base delle dichiarazioni delle principali banche, rispettivamente, europee e londinesi.

Tra i suddetti elementi assume particolare rilievo il nozionale, che può essere fisso (*bullet IRS*), come nel caso in cui si persegua la copertura dei rischi di oscillazione degli interessi relativi ad un finanziamento di medio-lungo termine, o in cui il capitale venga restituito interamente solo alla scadenza, o a scalare nel tempo (*amortising IRS*), come nel caso in cui la copertura sia riferita ad un finanziamento che prevede un piano di ammortamento del capitale da restituire.

La forma più semplice di IRS è quella denominata *Plain vanilla* (o *fixed to floating interest rate swap*). Nel *plain vanilla* le parti (cliente e banca) si scambiano flussi di denaro applicando al nozionale rispettivamente un tasso di interesse fisso e un tasso variabile, quest'ultimo rilevato sul mercato alle date di pagamento dei flussi. In realtà, non avviene mai lo scambio delle intere cedole di interessi, ma soltanto



del differenziale generato fra interessi a debito ed a credito.

A partire dagli anni '90 accanto ai *plain vanilla* le banche hanno introdotto dei nuovi strumenti derivati, detti strutturati, che combinano il classico *plain vanilla* con opzioni di tipo *cap* o *floor*. L'opzione *cap* (letteralmente "cappello") è una opzione che fissa un tetto massimo all'oscillazione verso l'alto del tasso variabile; in tal modo, per tassi al di sopra della soglia stabilita si attiva l'opzione e, quindi, ci si protegge dall'aumento dei tassi. L'opzione *floor* (letteralmente "pavimento"), invece, è un'opzione che fissa un limite minimo all'oscillazione del tasso variabile, e serve a proteggere da un eccessivo ribasso dei tassi. La composizione tra l'acquisto di un'opzione *cap* e la vendita di un'opzione *floor* genera un contratto *collar* (letteralmente "colletto"), mediante il quale viene fissata una fascia di oscillazione del tasso variabile individuato.

Inoltre, il contratto di swap può essere stipulato sia al fine di perseguire una finalità di copertura (con l'obiettivo di contenere il rischio derivante dall'oscillazione dei tassi di interesse in relazione ad un sottostante impegno finanziario), sia al fine di perseguire una finalità puramente speculativa (con l'obiettivo di guadagnare "scommettendo" sull'evoluzione dei tassi).

Indipendentemente dalla finalità per la quale viene stipulato, il contratto di swap è un contratto aleatorio. In questo senso si esprime un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, che include la fattispecie atipica in questione nell'ambito dei contratti in cui l'entità della prestazione dipende



da fatti incerti o ignoti alle parti, al pari delle scommesse e dei giochi autorizzati, di alcune forme di rendita e per certi versi anche delle assicurazioni (cfr. Cass., 19 maggio 2005, n.. 10598 che definisce il *domestic currency swap* come "contratto aleatorio, con il quale due parti si obbligano, l'una all'altra, a corrispondere alla scadenza di un termine, convenzionalmente stabilito, una somma di denaro (in valuta nazionale) quale differenza tra il valore (espresso in valuta nazionale) di una somma di valuta estera al tempo della conclusione del contratto e il valore della medesima valuta estera al momento della scadenza del termine stabilito"; e anche Corte Cost., 18 febbraio 2010, n. 52 che dà atto del "carattere intrinsecamente aleatorio" dei "contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati").

Il carattere aleatorio del contratto di swap si desume in via interpretativa anche dal dato normativo offerto dall'art. 23 comma 5 del TUF che statuisce che "nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile" (norma secondo cui "Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti"). L'esclusione dell'applicabilità dell'art. 1933 c.c. ha, infatti, senso nei limiti in cui il legislatore ritenga che la natura giuridica del derivato come scommessa autorizzata possa comportare l'applicazione della c.d. eccezione di gioco.



Così individuata la natura giuridica del contratto, occorre passare ad esaminarne l'oggetto e la causa. Mentre può ritenersi largamente condiviso l'orientamento della giurisprudenza che individua l'oggetto del contratto nello scambio di differenziali a determinate scadenze, la definizione della sua causa è certamente più controversa rinvenendosi alcune pronunce di merito che la riassumono in ogni caso in "una scommessa che entrambe le parti assumono" e nello scambio di rischi finanziari (Corte d'Appello di Milano, 18 settembre 2013, n. 3459), e altre che fanno riferimento ad una nozione di causa in concreto, distinguendo i contratti con finalità di copertura da quelli con finalità speculativa.

Lo schema contrattuale ha quindi, in ogni caso, il suo fulcro e la sua causa contrattuale astratta nella condivisione di un rischio con i contraenti, che sono ab origine portatori di interessi contrapposti in ordine alla concretizzazione dello stesso. Al momento della conclusione del contratto, i due tassi dovrebbero avere uguale quotazione e medesima prospettiva futura di evoluzione. In astratto, quindi, il derivato dovrebbe configurarsi come "par" ("I contratti par sono strutturati in modo tale che le prestazioni delle due controparti sono agganciate al livello dei tassi di interesse corrente al momento della stipula del contratto; a tale data il contratto ha quindi un valore di mercato nullo per entrambe le controparti. I contratti non par, invece, presentano al momento della stipula un valore di mercato negativo per una delle due controparti, poiché uno dei due flussi di pagamento non riflette il livello dei tassi di mercato. In generale, i termini finanziari della transazione vengono



riequilibrati attraverso il pagamento di una somma di denaro alla controparte che accetta condizioni più penalizzanti pur di incassare la somma di denaro; tale pagamento, che dovrebbe essere pari al valore di mercato negativo del contratto, prende il nome di up-front." - Relazione del 18 marzo 2009 del Direttore Generale pro tempore della Consob Antonio Rosati alla 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato "Indagine conoscitiva sulla diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle Pubbliche Amministrazioni"; "Un contratto di IRS si dice "par" quando il "tasso parametro cliente" e il "tasso parametro banca" sono definiti in maniera tale che il present value (valore attuale) dei pagamenti a carico del cliente risulti uguale a quello dei pagamenti a carico della banca. In tale ipotesi il contratto di IRS ha un valore attuale dei flussi finanziari nullo per entrambi i contraenti; "not par", quando il "tasso parametro cliente" e il "tasso parametro banca" sono definiti in modo tale che il present value dei pagamenti a carico del cliente risulti superiore al valore attuale dei pagamenti a carico della banca. Ciò implica che, sulla base dei dati ed aspettative circa l'andamento dei tassi disponibili alla data di sottoscrizione, il cliente sosterrà complessivamente delle perdite finanziarie correlate all'IRS mentre, corrispondentemente, la banca conseguirà un guadagno finanziario.

Ciò detto, anche a voler ritenere, come opinato da gran parte degli analisti finanziari, che il derivato c.d. "par" sia una mera opzione teorica, nella pratica irrealizzabile per via della differente natura, del diverso ruolo di mercato e del diverso peso



contrattuale dei contraenti, lo sbilanciamento tra i rischi assunti dai contraenti non potrebbe mai giungere ad obliterare del tutto la natura necessariamente bilaterale che deve caratterizzare l'alea di questo genere di contratti. Un passaggio che, quindi, è opportuno sottolineare nella ricostruzione teorica del contratto di swap, con importanti riflessi a livello causale, è che l'alea che lo caratterizza deve essere necessariamente bilaterale.

In altre parole, l'incertezza del futuro prezzamento dei valori a cui i differenziali sono indicizzati e la connessa alea devono rappresentare un rischio presente e reale in capo ai contraenti, anche se non necessariamente equamente distribuito. Parlare di alea bilaterale, quindi, non vuol dire che l'alea debba incidere in maniera uguale sui patrimoni dei contraenti, ma che vi deve essere a monte una componente di rischio apprezzabile in capo ad entrambi, anche se di diversa entità. In conclusione, secondo la ricostruzione che appare preferibile, l'alea bilaterale ovvero, l'incertezza sull'andamento dei due differenziali contrapposti, rappresenta un elemento essenziale della causa del contratto di swap, elemento la cui effettiva presenza consente di effettuare con esito positivo, sul presupposto della sussistenza di un'apprezzabile componente di rischio in capo ad entrambi i contraenti, il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. circa l'operazione atipica posta in essere.

Tale ricostruzione consente di elaborare un parametro di valutazione valido tanto per lo swap con funzione di copertura, quanto per lo swap con funzione meramente speculativa, con l'avvertenza che nello swap



che nasce con dichiarata funzione di copertura la valutazione circa l'eventuale squilibrio dell'alea deve essere effettuata in maniera più rigorosa, tenendo anche a mente il collegamento con l'operazione sottostante di finanziamento, l'interesse concreto del cliente al contenimento del rischio e la funzione dell'intermediario, sempre tenuto ex art. 21 TUF ad agire nell'interesse dell'investitore.

Ciò posto, l'Organo di vigilanza dei mercati finanziari, la CONSOB, con la Direttiva 26 febbraio 1999, n. 9901391 ha chiarito che, affinché le operazioni su derivati possano essere considerate di copertura, è necessario che: a) "le operazioni su derivati siano esplicitamente poste in essere per ridurre la rischiosità delle altre posizioni detenute dal cliente (c.d. posizioni base); b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie (scadenza, tasso di interesse, tipologia etc.) dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine; c) le condizioni di cui ai punti precedenti risultino documentate da evidenze interne degli intermediari, e siano approvate anche in via generale con riguardo a caratteristiche ricorrenti, dalla funzione di controllo interno".

Alla luce di queste premesse si deve rilevare che, dal contenuto dei contratti in questione e dalle concordi affermazioni di entrambe le parti, emerge chiaramente che le stesse abbiano inteso attribuire ai contratti di swap posti in essere la finalità di contenere gli oneri finanziari gravanti sul comune in conseguenza di pregressi finanziamenti ottenuti da diversi istituti bancari che prevedevano interessi a tasso fisso, per l'ipotesi in cui detto tasso fosse



divenuto eccessivamente elevato rispetto all'andamento dei tassi di interesse sul mercato. Come si evince dal contenuto dei contratti e come ha confermato la esperita CTU, il nozionale di entrambi i derivati corrispondeva, al momento delle rispettive stipule, ai debiti del comune produttivi di interessi passivi a tasso fisso in relazione ai quali, attraverso i contratti in questione, il comune intendeva ridurre il rischio che il loro ammontare divenisse nettamente superiore rispetto al tasso di mercato, perseguendo il risultato concreto di ottenere un tasso variabile in luogo di quello fisso, senza necessità di estinzione anticipata o rinegoziazione dei precedenti mutui. Le scadenze e la durata degli IRS, inoltre, come rilevato dal consulente, appaiono coerenti con le date di pagamento delle rate di ammortamento e con la durata media dei contratti di indebitamento e, sotto questo aspetto, dunque, ai contratti per cui è causa può attribuirsi lo scopo pratico di ottenere la "minimizzazione dei rischi finanziari" connessi all'indebitamento, "minimizzazione" che appare pienamente compatibile con la finalità di copertura degli swap posti in essere e con la normativa vigente all'epoca in materia di accesso delle amministrazioni territoriali al mercato dei capitali, che consentiva di porre in essere "operazioni derivate contenenti combinazioni di operazioni di cui ai punti precedenti, in grado di consentire il passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa" (V. DM Ministero dell'Economia n. 398/03).

Lo stesso consulente, tuttavia, ha individuato, in entrambi i contratti, la presenza di opzioni Digital "per loro natura rischiose a causa dell'esposizione per



il comune del rischio di 'salto' nel pagamento cedolare netto qualora venga toccato o superato il valore strike", che rendono i contratti fisiologicamente inidonei al perseguimento dell'obbiettivo di copertura, giungendo alla conclusione, che appare pienamente condivisibile essendo congruamente motivata dal punto di vista tecnico e immune da vizi logici, che, nel caso in oggetto, i contratti tra la banca e l'ente, data la loro natura complessa e l'esposizione al rischio al quale l'ente viene posto, risultano contrari ai principi di gestione prudente delle passività dell'ente e in contrasto con la normativa di settore.

Ne discende che i contratti in questione devono essere dichiarati nulli sia sotto il profilo del vizio della causa in concreto ad essi attribuita, essendo emersa l'inidoneità degli stessi ad assolvere adeguatamente alle finalità di copertura in essi indicata, sia sotto il profilo della contrarietà alle norme imperative contenute nella disciplina di settore citata dal CTU, che vieta agli enti territoriali di sottoscrivere contratti di swap contenenti opzioni digital, e della correlata negativa valutazione della meritevolezza ex art. 1322 c.c. dell'operazione atipica posta in essere.

L'accoglimento, per le assorbenti ragioni sopra esposte, della domanda di accertamento della nullità dei contratti in questione, spiegata in via principale dall'attore, comporta la produzione degli effetti restitutori che costituiscono oggetto della domanda riconvenzionale spiegata, in via subordinata, dalla convenuta e della domanda spiegata dall'attore, in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., per l'ipotesi di accoglimento della sopradetta riconvenzionale.



A tal fine, tuttavia, si deve rilevare che le deduzioni delle parti e le osservazioni del CTU al riguardo si riferiscono a importi corrisposti anche a titolo di capitale e a costi e commissioni implicite che, secondo quanto rilevato dal CTU in sede di chiarimenti, potrebbero comportare una effettiva diminuzione patrimoniale solo nell'ipotesi, che nella specie non ricorre, di validità e conseguente esecuzione dei contratti di IRS che li prevedono. Appare, quindi, necessario integrare la consulenza al fine di determinare gli effettivi flussi di cassa corrisposti (o compensati) dal comune attore e dalla banca convenuta in esecuzione dei contratti IRS per cui è causa, e il conseguente saldo finale a favore dell'una o dell'altra parte, con conseguente rimessione della causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal comune di Oristano nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. e sulla domanda riconvenzionale da quest'ultima spiegata, così provvede:

- 1) dichiara la nullità dei contratti IRS stipulati dalle parti n. 1520322 il 6/12/05 e n. 1560452 il 12/9/06;
- 2) rimette la causa sul ruolo per il supplemento di CTU, come da separata ordinanza.

Così deciso in Roma, il 26/8/16.

Il Giudice estensore

dott. Stefano Cardinali

